

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 02 marzo 2018

D.g.r. 26 febbraio 2018 - n. X/7911
Determinazioni in ordine a criteri e modalità per il rimborso delle spese elettorali sostenute da altre amministrazioni in relazione alle consultazioni del 4 marzo 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del 5 gennaio 2018 della Prefettura di Milano, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia;

Visto l'art. 7 del d.l. 98/2011 (*Election day*), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone circa lo svolgimento in unica data delle consultazioni elettorali per le elezioni regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, «Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione», e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, in particolare, la citata legge 17/2012, all'art. 1, comma 41 stabilisce che «Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995»;

Considerato che, tra gli aspetti operativi relativi alla gestione del procedimento elettorale, è necessario disporre in ordine al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali sostenute dai Comuni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 aprile 1976 n. 136, in caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei Consigli regionali, le citate spese sono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo, in relazione agli adempimenti comuni;

Viste le circolari del Ministero degli Interni FL n. 2 e 3 del 16 gennaio 2018, aventi ad oggetto rispettivamente «Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018» e «Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinata alle elezioni regionali del 4 marzo 2018», nonché la circolare del Ministero degli Interni FL n. 4 del 17 gennaio, con le quali sono disciplinate le tipologie delle spese ritenute ammissibili e le modalità e tempi delle rendicontazioni da trasmettere alle competenti Prefetture;

Considerato che sono ad esclusivo carico della Regione le spese sostenute dai Comuni di seguito indicate, in quanto direttamente imputabili alle consultazioni regionali:

- spedizione agli elettori residenti all'estero delle cartoline avviso per le elezioni regionali;
- stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle circoscrizioni per le Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare massimo delle spese da riconoscere ai Comuni, con riferimento alla sola quota di un terzo a carico della Regione:

- a) per le competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (un presidente, un segretario e quattro scrutatori), si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e cioè:
 - **seggi ordinari** (*svolgimento delle consultazioni elettorali regionali in abbinamento a quelle politiche*):
 - Presidenti € 224,00
 - Scrutatori e segretari € 170,00
 - **seggi speciali** (*quale che sia il numero delle consultazioni*):
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori € 61,00
- b) per tutte le altre spese ammissibili, l'importo massimo rimborsabile a ciascun Comune è stabilito, nelle more della definizione dello stanziamento statale da parte del Ministero competente, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore, rispettivamente calcolati nella misura del 40% e del 60% sul totale da ripartire, con maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali;

Ritenuto di demandare a successivi atti dei dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio l'assunzione dei pertinenti atti di spesa, in particolare l'erogazione ai Comuni dell'acconto sull'importo massimo complessivamente rimborsa-

bile, nella medesima percentuale anticipata dallo Stato, comprensivo delle competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali, nonché l'erogazione del saldo sulla base dell'attività istruttoria e di procedimento svolta dalle Prefetture e dai rispettivi Uffici Territoriali Regionali;

Preso atto che il Ministero dell'Interno ha stabilito, con propria Circolare FL 2/2018 del 16 gennaio 2018, che il termine perentorio entro cui i Comuni devono far pervenire alle Prefetture il rendiconto per l'erogazione del saldo del rimborso delle spese sostenute ed eventuali ulteriori richieste è mercoledì 4 luglio 2018;

Ritenuto di far fronte agli oneri di cui sopra con le risorse previste al cap. 8354 «Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni» del bilancio di previsione 2018 (Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile»);

Vista l'Intesa sottoscritta tra il Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia ed il Presidente della Regione Lombardia in data 10 gennaio 2018 per gli adempimenti delle Elezioni regionali del 4 marzo 2018;

Visto in particolare il punto 6 dell'Intesa richiamata, secondo cui le spese relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni elettorali sono ripartite nella misura di 2/3 a carico dello Stato e 1/3 a carico della Regione Lombardia;

Visto altresì il punto 2 lettera d), secondo periodo, dell'Intesa secondo cui i criteri e le modalità di riparto tra le amministrazioni interessate, qualora la consultazione elettorale sia concomitante con altre consultazioni e se non già stabiliti, sono definite tramite l'organismo di raccordo tecnico operativo di cui al punto 4 della medesima Intesa;

Richiamate altresì le attività e le operazioni tecnico organizzative che le Prefetture assicurano ai sensi del punto 1 della Intesa richiamata, ed in particolare quelle di cui alle lettere:

- h) relativa alla collaborazione in occasione della stampa e dell'invio ai Comuni dei manifesti e delle schede di voto;
- i) relativa alla collaborazione in occasione della distribuzione del materiale elettorale ai Comuni;
- l) relativa alle incombenze di natura meramente tecnica;

Dato atto che in data 21 febbraio 2018 in sede di organismo di raccordo tecnico operativo sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto in relazioni alle seguenti spese ammissibili:

- a) rimborso spese per le attività conseguenti al punto 1 della Intesa richiamata lettere:
 - h) relativa alla collaborazione in occasione della stampa e dell'invio ai Comuni dei manifesti e delle schede di voto;
 - i) relativa alla collaborazione in occasione della distribuzione del materiale elettorale ai Comuni;
 - l) relativa alle incombenze di natura meramente tecnica;
- b) compenso per le prestazioni di lavoro del personale civile contrattualizzato autorizzato;
- c) rimborso delle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;

Dato atto che con riferimento alle spese eventualmente assunte per la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), in sede organismo di raccordo tecnico operativo, si è stabilito di procedere tramite accollo di debito, ex art. 1273 cod. civ., da parte di Regione Lombardia nella misura di 1/3 delle spese complessive sostenute dalle Prefetture della Lombardia;

Dato atto che in sede di organismo di raccordo tecnico operativo tenutosi in data 21 febbraio 2018 è stato rappresentato che con nota del Ministero dell'Interno protocollo n. 208 del 18 gennaio 2018 sono stati assegnati alla Prefettura di Milano i fondi per il compenso del lavoro straordinario al personale dell'amministrazione civile per le elezioni politiche e amministrative dell'anno 2018 ed è stato individuato il limite medio di spesa mensile di 30 ore pro capite con massimo individuale di 50 ore;

Vista la nota della Prefettura di Milano, trasmessa in data 23 febbraio 2018, con la quale, alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Interno, si comunica che la destinazione dei fondi e i relativi limiti alle ore straordinarie pro-capite stabiliti dal Ministero per il personale civile delle prefetture attengono esclusivamente alle elezioni politiche e che, pertanto, la quota aggiuntiva di ore da prevedersi per le attività connesse alle elezioni regionali 2018, in attuazione dell'intesa, può essere individuata nel limite

massimo di 20 ore e 10 ore pro capite rispettivamente per il mese di febbraio e per il mese di marzo;

Ritenuto pertanto congruo riconoscere che l'erogazione del compenso per il lavoro reso per le elezioni regionali da parte del personale civile contrattualizzato delle Prefetture sia riconosciuto, come richiesto in sede di organismo di raccordo tecnico operativo, entro il limite massimo di 20 ore pro capite per il mese di febbraio e di 10 ore pro capite per il mese di marzo;

Ritenuto infine che, come convenuto in sede di organismo di raccordo tecnico operativo, una successiva circolare congiunta tra Regione Lombardia e Prefetture definirà le modalità di liquidazione delle spese assunte per la fornitura di beni e servizi di cui sopra, per il personale della carriera prefettizia sulla base della quantificazione delle Prefetture nel limite di 1/3, nonché del compenso per il lavoro del personale civile delle Prefetture;

Ritenuto di far fronte agli oneri di cui sopra riconosciuti alle Prefetture con le risorse previste al cap. 8353 «Acquisto beni e servizi per le consultazioni elettorali» del bilancio di previsione 2018 (Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile e con le risorse previste al cap. 8355 «Rimborso spese elettorali sostenute dai Ministeri e dalle Prefetture» del bilancio di previsione 2018 (Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile»);

Richiamate:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di individuare, con riferimento alle spese sostenute dai Comuni, come ad esclusivo carico della Regione quelle di seguito indicate, in quanto direttamente imputabili alle elezioni regionali del 4 marzo 2018:

- spedizione agli elettori residenti all'estero delle cartoline avviso per le elezioni regionali;
- stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle circoscrizioni per le Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;

2. di adottare i seguenti criteri per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni per le consultazioni del 4 marzo 2018, con riferimento alla sola quota di un terzo a carico della Regione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 aprile 1976 n. 136:

- a) per le competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (un presidente, un segretario e quattro scrutatori), si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e cioè:
 - **seggi ordinari** (svolgimento delle consultazioni elettorali regionali in abbinamento a quelle politiche):
 - Presidenti € 224,00
 - Scrutatori e segretari € 170,00
 - **seggi speciali** (quale che sia il numero delle consultazioni)
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori € 61,00
- b) per tutte le altre spese ammissibili, l'importo massimo rimborsabile a ciascun Comune è stabilito, nelle more della definizione dello stanziamento statale da parte del Ministero competente, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore, rispettivamente calcolati nella misura del 40% e del 60% sul totale da ripartire, con maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali;

3. di dare atto che la spesa complessiva determinata ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 trova copertura finanziaria al Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile» - cap. 8354 «Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni» del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

4. di demandare a successivi atti dei dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio l'assunzione dei perti-

nenti atti di spesa, in particolare l'erogazione ai Comuni dell'acconto sull'importo massimo complessivamente rimborsabile, nella medesima percentuale anticipata dallo Stato e comprensivo delle competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali, nonché l'erogazione del saldo, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di riparto dalla competente Prefettura.

5. di individuare i criteri e le modalità di riparto in relazioni alle seguenti spese ammissibili per le attività prestate dalle Prefetture per lo svolgimento delle elezioni regionali:

- a) rimborso tramite accollo di debito, ex art. 1273 cod. civ., con riferimento alle spese eventualmente assunte per la fornitura di beni e servizi, nella misura di 1/3 delle spese complessive sostenute dalle Prefetture della Lombardia per le attività conseguenti al punto 1 della Intesa sottoscritta tra il Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia ed il Presidente della Regione Lombardia, lettere:
 - h) relativa alla collaborazione in occasione della stampa e dell'invio ai Comuni dei manifesti e delle schede di voto;
 - i) relativa alla collaborazione in occasione della distribuzione del materiale elettorale ai Comuni;
 - l) relativa alle incombenze di natura meramente tecnica;
- b) compenso per le prestazioni di lavoro del personale civile contrattualizzato autorizzato, nel limite massimo di 20 ore pro capite per il mese di febbraio e di 10 ore pro capite per il mese di marzo;
- c) rimborso delle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia sulla base della quantificazione delle Prefetture nel limite di 1/3;

6. di dare atto che con successiva circolare congiunta tra Regione Lombardia e Prefetture saranno definite le modalità di liquidazione di tutte le spese riconosciute alle Prefetture;

7. di dare atto che agli oneri determinati dalle spese riconosciute alle Prefetture si fa fronte con le risorse previste al cap. 8353 «Acquisto beni e servizi per le consultazioni elettorali» del bilancio di previsione 2018 (Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile») e con le risorse previste al cap. 8355 «Rimborso spese elettorali sostenute dai Ministeri e dalle Prefetture» del bilancio di previsione 2018 (Titolo I «Spese correnti» - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile»);

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2913, concernenti gli obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi